

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3855

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BUFFONE, FORNALE, DE MEO e ABATE**

*Presentata il 2 marzo 1967*

**Integrazione della legge 3 novembre 1952, n. 1789  
concernente la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1789 prevede il collocamento in soprannumero all'organico dei propri gradi per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che rivestono le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato o Capo di Gabinetto.

Parimenti il collocamento in soprannumero è previsto per il Capo di Stato Maggiore della Difesa e per il Consigliere militare del Presidente della Repubblica, con analoghe disposizioni legislative (24 dicembre 1951, n. 1638; 5 luglio 1952, n. 989; 18 dicembre 1952, n. 2386).

Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa, prevede all'articolo 4 la nomina del Segretario generale del Ministero, di scegliersi tra gli ufficiali che rivestono il grado di Generale di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo o grado corrispon-

dente della Marina o dell'Aeronautica, ma nulla dispone in merito alla posizione di stato.

Tenuto conto che il Segretario generale della Difesa è chiamato ad assolvere compiti interforze, in sostanza diversi da quelli che istituzionalmente competono ai pari grado della Forza armata ma peraltro assimilabili a quelli espletati da Ministri, Sottosegretari di Stato o Capi di Gabinetto, sembra necessario estendere la norma della legge 3 novembre 1952, n. 1789 anche al Segretario generale della Difesa.

Le norme suddette hanno inteso porre in soprannumero tutti gli ufficiali che a livello di vertice svolgano compiti interforze sia nel campo tecnico-amministrativo che in quello tecnico-militare.

L'estensione al Segretario generale della suddetta posizione di stato si inquadra, quindi, nello spirito di tutta la normativa in atto.

A tal fine è stata predisposta la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1789 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che rivestono le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato, Segretario generale del Ministero della difesa o Capo di Gabinetto sono considerati in soprannumero all'organico dei propri gradi ».